

A.G. I. S.

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo  
UNIONE INTERREGIONALE del PIEMONTE E VALLE d'AOSTA  
STATUTO

(approvato dal Consiglio interregionale A.G.I.S. del 18.03.2009 con modifiche del 11.12.2009, emendato il 21.04.2016 – ultima modifica il 26/05/2016)

Art. 1  
**COSTITUZIONE E SEDE**

In conformità agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell'AGIS Nazionale, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, è costituita, con sede in Torino, Via dei Mille N. 9; l'Unione Interregionale dell'AGIS PIEMONTE e VALLE d'AOSTA, che si avvale di piena autonomia gestionale, amministrativa e patrimoniale.

Art. 2  
**SCOPI**

L'Unione Interregionale persegue, nell'ambito territoriale di propria competenza, l'affermazione e il riconoscimento dei valori culturali, sociali e imprenditoriali delle attività di spettacolo in ogni loro forma ed espressione quale manifestazione reale di libertà ed il conseguimento delle condizioni economiche per il loro consolidamento e sviluppo.

A tali fini, escluso ogni intento di lucro - essendo vietata la distribuzione ai soci , anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge - e con carattere di apartiticità, provvede, fermo restando l'attività di concerto con l'Agis Nazionale, a:

- A. tutelare gli interessi comuni dello spettacolo e delle attività affini, rappresentandoli nell'ambito territoriale di competenza;
- B. trattare i vari problemi trasversali dello spettacolo, tutelandone gli interessi collettivi e diffusi ed elaborando una politica dello spettacolo di lungo termine;
- C. coordinare l'attività delle singole categorie dello spettacolo stabilendo d'accordo con i compatti i criteri e gli indirizzi da seguire nei problemi di interesse generale;
- D. raccogliere ed elaborare informazioni e dati nonché promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni interessanti lo spettacolo e le arti sceniche, l'informazione e la comunicazione;
- E. assicurare ai soci servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza, anche attraverso società appositamente costituite;
- F. organizzare, e/o promuovere anche attraverso il contributo e la collaborazione di altri Enti e Associazioni interessate corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dello spettacolo;
- G. tutte quelle altre incombenze che venissero deliberate dalla Assemblea Interregionale e che venissero attribuite per legge o norme assimilate;
- H. monitora l'attività legislativa e amministrativa a livello locale nelle materie di interesse dell'Associazione e propone ogni innovazione e modifica normativa e regolamentare opportuna o necessaria.

Per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere D E ed F l'Unione può avvalersi di strutture esterne, anche in regime di convenzione, nonché costituire società di servizi o società editoriali, ovvero assumere partecipazioni in società di tale tipo.

Art. 3  
**SOCI**

Sono soci dell'Unione:

- A) le Imprese, gli Enti, le Istituzioni che operano nel settore dello spettacolo sul territorio regionale, iscritti alle relative Associazioni nazionali di categoria aderenti all'Agis Nazionale.
- B) imprese ed enti soci di associazioni nazionali che insieme formano una sezione autonoma interregionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 19 del presente Statuto tramite gli iscritti operanti sul territorio.
- C) Possono inoltre aderire, solo a livello regionale, nuove aggregazioni associative o singole imprese non inquadrabili all'interno delle associazioni nazionali di categoria impegnate nel settore spettacolo e cultura tramite il loro legale rappresentante o delegato. Sull'accettazione di tali domande di adesione decide il Comitato di Presidenza sulla base di apposito Regolamento.

Ammissione, esclusione e recesso dei Soci:

1. Tipologia Soci.

I Soci possono essere fondatori, ordinari o aderenti.

Sono Soci fondatori gli organismi che partecipano alla costituzione dell'Associazione, condividendo gli scopi ispiratori.


Sono Soci ordinari quanti richiedano di associarsi, avendo i requisiti descritti nell'apposito Regolamento e che si impegnano agli obblighi ivi enunciati.

Sono Soci aderenti quanti condividono gli scopi della Associazione e ne sostengono l'attività.

Soci fondatori e soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci aderenti non hanno diritto di voto.

Unione Interregionale  
Via dei Mille, 9  
Cod. Fisc. ...





## 2. Qualifica di Socio.

La qualifica di Socio comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto, delle sue eventuali successive modifiche, e delle Deliberazioni validamente adottate dagli Organi Sociali in conformità con il presente Statuto.

Essa comporta altresì il versamento totale dei contributi associativi, il vincolo all'adesione associativa su base triennale ed al suo tacito rinnovo. Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono ripetibili e trasmissibili.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

## 3. Recesso.

La qualifica di Socio si perde:

- a) per il venir meno dell'organizzazione aderente o per la perdita di uno dei requisiti di cui al presente articolo;
- b) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di ammissione a Socio è stata accettata;
- c) per recesso, a seguito di comunicazione al Assemblea interregionale con lettera raccomandata inviata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- d) a seguito di esclusione per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- e) per deliberazione del Comitato di Presidenza nel caso di morosità totale o parziale, nel versamento delle quote annuali, nei termini e modalità di cui al Regolamento;
- f) per mancata partecipazione alla vita associativa. In tal caso la richiesta di decadenza deve essere espressamente richiesta da almeno due esponenti della Assemblea interregionale e votata all'unanimità.
- g) per deliberazione della Assemblea interregionale nel caso di indegnità conseguente a comportamenti contrari alle finalità e agli interessi dell'Agis, come fissati dal presente statuto, o del settore specifico di riferimento; ovvero qualora assuma iniziative a nome della Unione senza specifico e preventivo mandato;

A pena di decadenza dalla qualifica di Socio, ciascun Socio non potrà far parte di altre organizzazioni aventi scopi simili o in contrasto o incompatibili con le norme del presente Statuto.

La perdita della qualifica di Socio ha decorrenza dall'anno solare successivo a quello della notifica.

## Art. 4

### GLI ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi dell'Unione:

- A. L'Assemblea Interregionale;
- B. Il Presidente;
- C. Il Vice Presidente vicario;
- D. Il Comitato di Presidenza;
- E. Il Tesoriere Economico;
- F. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- G. Il Collegio dei Probiviri.

2. Non possono far parte degli organi dell'Unione Agis coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, primo comma, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f), e sue successive modifiche e integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

## S. da e Valla d'Adda 123 TORINO 2100019 Art. 5

### ASSEMBLEA INTERREGIONALE E SISTEMA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea è composta da delegati designati territorialmente dalle sezioni autonome delle associazioni iscritte all'AGIS e dalla Sezione Autonoma spettacolo dal vivo, in rappresentanza delle attività effettivamente operanti nel territorio regionale. Fa parte di diritto della Assemblea almeno un delegato in rappresentanza di ciascuna Sezione Autonoma di Associazioni aderenti all'Agis ed effettivamente operanti nel territorio.

Il numero dei Delegati e dei voti ad essi attribuiti è determinato con delibera della Assemblea Interregionale tenuto conto anche dei contributi corrisposti dai soci nonché da quelli eventualmente pervenuti dall'Agis Nazionale all'Unione, su proposta del Comitato di presidenza, a favore dello spettacolo dal vivo, secondo appositi parametri deliberati dalla stessa Assemblea Interregionale.

Il numero complessivo dei delegati e dei voti riservati alle Sezioni Autonome di cui all'articolo 19 del presente Statuto sarà definito dalla Assemblea Interregionale proporzionalmente ai contributi versati all'Unione Interregionale.

La composizione della Assemblea Interregionale è verificata ad ogni triennio prima del rinnovo delle cariche sociali sulla base delle attività rappresentate territorialmente.

Alle riunioni della Assemblea interregionale partecipano altresì, senza diritto di voto, il Segretario generale, il Tesoriere, I Probiviri, i Revisori dei Conti; possono partecipare, su invito del Presidente, i soggetti la cui presenza sia utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6  
**COMPITI DELLA ASSEMBLEA INTERREGIONALE**

Spetta alla Assemblea:

- A. coordinare le iniziative dei vari settori, nel quadro di una organica politica regionale nel campo dello spettacolo, promuovendone lo sviluppo e la diffusione;
- B. determinare le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi dell'Unione;
- C. deliberare sul finanziamento dell'Unione approvando l'ammontare dei contributi che tutti i soci devono versare all'Unione;
- D. approvare gli eventuali parametri di commisurazione dei rappresentanti e dei voti spettanti secondo quanto previsto dall'art. 5;
- E. eleggere il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, il Tesoriere Economico, i Revisori dei Conti ed i Probiviri dell'Unione;
- F. apportare modifiche e integrazioni al presente Statuto;
- G. approvare le linee programmatiche di bilancio per almeno un triennio ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- I. deliberare su qualsiasi altro argomento di interesse delle categorie rappresentate;
- L. approvare i Regolamenti ed il Codice deontologico;
- M. deliberare sulla mozione di sfiducia al Presidente e al vice Presidente vicario proposta dai due terzi dei soci;
- N. deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla loro decadenza;
- O. verifica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità per le cariche associative ed assume le conseguenti determinazioni;

Art. 7  
**CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA INTERREGIONALE**

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando esso lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.

La convocazione della Assemblea verrà fatta con lettera contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto e la comunicazione potrà essere fatta anche telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica o contatto telefonico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti, calcolata per voti esprimibili, in prima convocazione, o almeno un terzo in seconda convocazione.

Le deliberazioni verranno fatte constatare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario, ed il loro contenuto farà piena fede.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un numero di delegati che dispongano almeno della metà più uno dei voti complessivamente spettanti alle organizzazioni associate. Ciascun Consigliere può portare due deleghe.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti spettanti complessivamente alle organizzazioni associate.

Le deliberazioni sono, di norma, assunte a maggioranza semplice dei voti rappresentati in Assemblea, escluse le astensioni; le deliberazioni concernenti le lettere E, F, K, dell'art. 6 sono assunte a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto per i primi due scrutini e, successivamente, a maggioranza semplice dei voti rappresentati in Assemblea, escluse le astensioni, purché ad essere rappresentati siano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni della Assemblea Interregionale, prese in conformità al presente Statuto, impegnano tutti gli associati anche se assenti o dissidenti.


Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese, salvo quelle che il Presidente ritenga opportuno far svolgere a scrutinio segreto, sentito il Assemblea.

Art. 8  
**IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE VICARIO.**

La rappresentanza dell'Unione nei confronti dei soci e dei terzi compete al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente ed il Vice Presidente vicario sono eletti per un triennio dalla Assemblea Interregionale a scrutinio segreto con almeno due terzi degli aventi diritto al voto e possono essere rieletti consecutivamente per un solo triennio successivo. Il Presidente può attribuire deleghe operative al Vice Presidente Vicario e ai Componenti del Comitato di Presidenza.

  
Alberto Molino

  
Giorgio Bozzo

Unione Interregionale  
Via del Mille, 1  
Cod. Fisc.

A. G.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Interregionale e il Comitato di Presidenza. Ha facoltà di richiedere la convocazione degli organi direttivi delle associazioni in casi gravi ed urgenti partecipando, direttamente o delegando il Vice Presidente Vicario o un componente del Comitato di Presidenza, alle loro riunioni.

#### ART. 9 IL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti.

Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti sono eletti per un triennio dalla Assemblea Interregionale, previa determinazione del numero, a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti complessivamente spettanti alle organizzazioni associate. Il Comitato di Presidenza decade insieme al Presidente.

I Vice Presidenti rappresentano i vari comparti dello spettacolo e delle arti sceniche che costituiscono l'Unione e possono variare da un minimo di 3 ad un massimo di 7.

Il Comitato di Presidenza ha i seguenti compiti:

- A. adottare le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Unione;
- B. curare lo svolgimento di ogni azione necessaria ed opportuna per il conseguimento degli scopi dell'Unione e per attuare le direttive generali fissate dalla Assemblea Interregionale;
- C. nominare e designare i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Amministrazioni, Commissioni e la Confederazione;
- D. nominare il Segretario;
- E. esprimere pareri sulle domande di ammissione dei soci da sottoporre all'approvazione della Assemblea interregionale;
- F. redigere i Regolamenti ed il Codice deontologico da proporre alla Assemblea interregionale per l'approvazione;
- G. determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote annuali di contribuzione dei soci.

#### Art. 10 CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o su proposta di uno o più Vicepresidenti con periodicità di norma mensile e anche con a mezzo lettera o a mezzo telefax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine può essere abbreviato e la convocazione può essere fatta telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica o contatto telefonico.

Il Comitato di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti. I voti spettanti ai singoli componenti del Comitato di Presidenza sono per testa, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 11 IL TESORIERE ECONOMO

Il Tesoriere Economo:

- A. sovrintende all'amministrazione dell'entrate sociali e del fondo comune dell'Unione;
- B. cura che la gestione sia strettamente conforme alle deliberazioni della Assemblea Interregionale;
- C. redige lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con la relativa relazione di accompagnamento;
- D. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Assemblea Interregionale e del Comitato di Presidenza per l'esame delle questioni che abbiano implicazioni economico-finanziarie.

#### Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


L'Assemblea Interregionale nomina tre Revisori dei Conti al di fuori dei propri componenti.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente della Assemblea Interregionale, di Segretario, di Tesoriere Economo, di componente il Collegio dei Probiviri e di amministratore di società partecipate.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dalla Assemblea Interregionale fra i componenti del Collegio stesso. Il Presidente deve essere iscritto nel Registro nazionale dei revisori contabili o nell'Albo dei commercialisti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila l'andamento della gestione amministrativa dell'Unione e predispone una relazione sul Bilancio preventivo e sul Conto consuntivo.

I Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Assemblea Interregionale.



 4

Art. 13  
**IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dalla Assemblea Interregionale. Con l'iscrizione all'Unione gli associati rimettono al Collegio, che giudica "pro bono et aequo" e senza alcuna formalità, la soluzione di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle disposizioni emanate dagli Organi Sociali e le controversie sorte tra soci nonché tra questi e l'Unione.

Su mandato delle parti, il Collegio può, altresì, decidere su controversie sorte tra soci di differenti organizzazioni associate.

I Probiviri partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Assemblea Interregionale.

Art. 14  
**CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali sono gratuite.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari, i legali rappresentanti delle imprese degli enti ed organismi associati o i procuratori con ampio mandato, o persone anche esterne di individuata professionalità utili all'Unione.

Ove, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Componenti del Comitato di Presidenza, cessino dalle loro funzioni l'Assemblea Interregionale potrà provvedere alla loro sostituzione. I nuovi eletti rimarranno in carica per il periodo che resta al completamento del triennio.

Art. 15  
**IL SEGRETARIO**

Il Segretario viene nominato dal Comitato di Presidenza su proposta del Presidente, fatto salvo il rapporto già in essere alla data di approvazione del presente Statuto.

Il Segretario, oltre quanto previsto dall'art. 7, comma 3:

- A. assiste il Presidente nello svolgimento del suo lavoro fornendo ogni elemento utile a tale scopo;
- B. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Assemblea Interregionale e degli altri organi collegiali dell'Unione;
- C. coordina lo sviluppo dei vari problemi tecnico-organizzativi inerenti la vita dell'Unione;
- D. sovraintende al buon andamento generale dell'Unione e sovraintende a tutti gli uffici e servizi dell'Unione garantendone il normale funzionamento; in qualità di capo del personale, propone al Presidente i provvedimenti relativi al trattamento del personale medesimo;
- E. promuove una continuità di collegamenti con le varie Associazioni di categoria, con Enti pubblici e privati e con quanti (ogni organismi, società, ecc.) hanno stabilito con l'Unione accordi operativi;
- F. svolge mansioni o incarichi particolari affidatigli dal Presidente o dalla Assemblea;
- G. cura la tempestiva attuazione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali;
- H. Coadiuta il Presidente nella predisposizione del Bilancio preventivo annuale e del Documento Programmatico-finanziario e del Bilancio di esercizio e delle Relazioni sulle attività svolte.

Art. 16  
**IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO**

Ogni associazione che aderisce all'Unione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente Statuto, versa la propria quota sociale secondo un quantum da determinarsi in base a criteri e parametri stabiliti dalla Assemblea Interregionale, sentite le Federazioni o, qualora non ancora costituite, la Confederazione.

Qualora vi siano imprese che aderiscono solo all'Unione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. c) del presente Statuto, queste sono tenute a versare la propria quota sociale stabilita dal Comitato di Presidenza. Lo stesso Comitato di Presidenza stabilirà le modalità di partecipazione alla vita associativa.

Art. 17  
**FONDO COMUNE - BILANCIO**

Il Fondo Comune dell'Unione è costituito dalle quote associative - che non sono trasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun modo -, dalle eventuali eccedenze attive di bilancio, nonché dalle erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore dell'Unione.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno solare.

Unione Interregionali  
Via dei Mille  
Cod. F

*Enrico Morano*

*Ruggero Boffi*

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione della Assemblea Interregionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno.  
E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 18  
**SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dalla Assemblea Interregionale appositamente convocato, con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti complessivamente alle organizzazioni associate.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Unione, il Fondo Comune sarà obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 19  
**SEZIONI AUTONOME**

Entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Unione le imprese, gli enti e gli organismi iscritti alle associazioni appartenenti all'AGIS Nazionale ed operanti nel territorio interregionale nei settori del teatro di prosa, musicale e di danza, costituiscono la Sezione Autonoma dello spettacolo dal vivo.



La Sezione ANEC fa parte integrante dell'Unione.

L'attività delle Sezioni è regolata da uno Statuto, che non deve essere in contrasto con quello dell'Unione, approvato dai propri associati.


Art. 20  
**RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto dell'AGIS Nazionale.


(Il presente Statuto Sociale si compone di 20 articoli e sei pagine)



I. S.  
Piemonte e Valle d'Aosta  
10123 TORINO  
10082100019



Agenzia delle Entrate  
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1  
Registrato il 16/06/2016  
Serie 3 Cod. Trib. 1987



16 GIU. 2016